A cura della Redazione Directio

Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Violazioni relative alla dichiarazione IVA

Aggiornato al 5 novembre 2015

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato con GU n°233 il D.Lgs. 158/2015, in materia di revisione del sistema sanzionatorio, le cui disposizioni si applicano a partire dal 22 ottobre 2015.

In particolare l'art.15 del decreto apporta alcune modifiche al decreto 471/1997, in materia di sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi.

Nuovo articolo 5 del D.Lgs. 471/1997 - Violazioni relative alla Dichiarazione Iva ed ai rimborsi

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (nessun cambiamento rispetto alla previgente normativa).

Se, invece, la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ed, in ogni caso, prima dell'inizio di qualsiasi attività di accertamento, la nuova sanzione amministrativa va dal 60% al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazione. La sanzione minima è pari a 200 €. Se il contribuente interessato effettua esclusivamente operazioni per le quali non sia dovuta l'Iva, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore alla dovuta ovvero un'ammontare di imposta chiesta a rimborso superiore a quella spettante, la sanzione va dal 90% al 180% della maggior Iva dovuta. Tale sanzione è:

- aumentata della metà per utilizzo di documentazione falsa o tramite condotte fraudolente (prima l'aumento era del 10%;
- ridotta di 1/3 se la maggior impostata accertata è inferiore al 3% dell'imposta e complessivamente inferiore a 30.000€.

Il nuovo comma 4-quater afferna che per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare dell'imposta liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni.

La richiesta di rimborso Iva in assenza dei presupposti previsti dall'art.30 del DPR 633/1972 comporta l'applicazione di una sanzione pari al 30% del credito rimborsato.

La mancata presentazione ovvero la presentazione incompleta della dichiarazione di inzio o variazione o cessazione attività è punita con sanzione da 500 a 2.000 euro.